



**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE DELL'OFFERTA DI IeFP IN
REGIME DI SUSSIDIARIETÀ**

REGIONE LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, rappresentata dal Direttore Generale, Giovanni Bocchieri,

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, con sede in Milano, Via Polesine,13 rappresentato dal Direttore Generale, Delia Campanelli,

VISTI:

- L.r. 6 agosto 2007, n. 19, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412, "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro";
- D.D.G. 13 novembre 2012 - n. 10187, "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011";
- Legge 23 del 1996 "Norme per l'edilizia scolastica" e ss.r.r.ii., il DI n. 44 del 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono poste a garanzia dei requisiti di accreditamento disposti da Regione Lombardia con D.G.R. 26 ottobre 2011, n. 2412 e D.D.G. 13 novembre 2012, n. 101187;
- D.D.U.O. n. 12550 del 20 dicembre 2013, "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n. 19/2007)";
- D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014, "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013";
- Accordo territoriale sottoscritto il 18 febbraio 2015 tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di leFP in regime di sussidiarietà, in attuazione dell'art.2, c. 3 del D.P.R. 87/2010 e dell'Intesa siglata in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'art. 1,

commi 180 e 181, lettera d), con cui si delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo per provvedere alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, garantendo il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;

- D.D.G. n. 6643 del 4 agosto 2015, "Aggiornamento del repertorio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia";
- L.r. 5 ottobre 2015, n. 30, "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Regione Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- D.G.R. 3 aprile 2017, n. 6426, "Programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2017/2018";
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO che:

- il decreto attuativo di cui all'art. 7, c. 1 del D.Lgs. n. 61/2017 non è stato ancora formalizzato, ma che occorre assicurare continuità all'offerta territoriale di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, nell'anno scolastico 2017/2018;

RILEVATA la necessità di salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in Lombardia e, contestualmente, l'opportunità di innalzarne la qualità, favorendo processi di innovazione che garantiscano una sempre maggiore rispondenza ai fabbisogni del mercato del lavoro;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'approvazione del decreto attuativo di cui all'art. 7, c. 1 del D.Lgs. n. 61/2017, di rinnovare e rafforzare la collaborazione già in atto da anni tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, aggiornando i contenuti dell'Accordo territoriale sottoscritto il 18 febbraio 2015 e individuando ulteriori ambiti di sviluppo;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. CARATTERISTICHE OFFERTA FORMATIVA

La Legge Regionale n. 30/2015 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Regione Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro" delinea un sistema di formazione professionale unitario, fortemente innovativo e competitivo, capace di rispondere alle trasformazioni del contesto economico-sociale.

Il sistema lombardo di formazione professionale realizza e garantisce:

- nei primi due anni dei percorsi triennali l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto dovere;
- lo sviluppo e il raccordo interno dell'intera filiera dell'istruzione e formazione tecnico-professionale di livello secondario e terziario, dalla leFP di secondo ciclo (III° e IV° liv. EQF), all'IFTS (IV° liv. EQF) e all'alta formazione tecnica ITS (V°/ VI° liv. EQF);
- il raccordo tra questa filiera e i livelli dell'Istruzione secondaria di secondo ciclo,

dell'Università, del sistema produttivo, anche attraverso la realizzazione dei percorsi annuali per l'accesso all'esame di Stato;

- la strutturazione di un "sistema duale", come raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, attraverso forme di progettazione condivisa con le imprese e la previsione di un monte orario minimo obbligatorio da destinare ai percorsi in alternanza scuola – lavoro e a quelli in apprendistato per il conseguimento dei diversi titoli (Qualifica e Diploma professionali, Diploma di Istruzione, Certificazione IFTS e Diploma ITS);
- l'evoluzione dei curricula e delle competenze nella prospettiva occupazionale di Industria 4.0.

Le Istituzioni scolastiche concorrono agli obiettivi e alle finalità del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale nel rispetto di quanto disposto dalla l.r. 19/2007 così come integrata dalla l.r. 30/2015 e dalle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui al decreto 12550/2013 e secondo le ulteriori specificazioni definite nel presente protocollo.

2. OBBLIGHI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE CHE EROGANO PERCORSI leFP

Le Istituzioni Scolastiche di istruzione professionale, che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, assicurano i seguenti requisiti:

A - Accreditamento di cui alla D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 e del D.D.G. 13 novembre 2012 - n. 10187

Con riferimento all'accREDITamento di cui alla D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 e al D.D.G. 13 novembre 2012 - n. 10187 le Istituzioni scolastiche garantiscono:

- una dotazione strutturale unitaria minima presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati;
- la contabilità pubblica;
- il requisito obbligatorio di compliance attraverso l'adeguamento alle previsioni di cui alla l. 190/2012 (amministrazione trasparente);
- la certificazione della qualità, che si ritiene assolta anche attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione (DPR 28 marzo 2013 n. 80 "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione");
- la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree formative, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nel D.D.U.O. del 20 dicembre 2013, n. 12550 e nel D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014.

B- Attivazione delle classi di leFP

Gli Istituti Professionali attivano classi distinte, dal primo al quarto anno con uscita al terzo anno per il conseguimento della qualifica e al quarto anno per il conseguimento del diploma. Tali classi assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento regionale dei percorsi di leFP nel rispetto delle "Indicazioni" di cui al D.D.U.O. n. 12550 del 20 dicembre 2013 e delle "Procedure" di cui al D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014.

C-Servizi di placement

Le Istituzioni Scolastiche che erogano percorsi di leFP devono garantire servizi di placement che abbiano come obiettivo facilitare il rapporto tra la scuola ed il mondo del

lavoro. Tali servizi possono essere realizzati in rete tra Istituzioni Scolastiche o attraverso la partecipazione ai Poli Tecnico Professionali (PTP).

3. ELEMENTI MINIMI METODOLOGICI

Le Istituzioni Scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, devono rispettare, in rapporto all'erogazione dei percorsi di IeFP, i seguenti elementi minimi metodologici di cui al D.D.U.O. n. 12550 del 20 dicembre 2013:

- declinazione unitaria dei percorsi, attraverso lo sviluppo organico ed integrato delle dimensioni della cultura e della professionalità;
- predisposizione dei Piani Formativi Personalizzati (PFP);
- compilazione e l'utilizzo del Portfolio delle competenze degli studenti;
- sviluppo e declinazione di interventi formativi coerenti con la natura degli Obiettivi Specifici di Apprendimento sia di base che tecnico-professionali, attraverso la definizione di Unità Formative;
- utilizzo di una metodologia formativa basata sulla didattica attiva e sull'apprendimento dall'esperienza, ovvero su compiti concreti assunti dalla realtà. Verrà quindi attuata fin dal primo anno una didattica centrata sull'alternanza scuola-lavoro e concordata annualmente la modalità per attivare l'apprendistato di I livello nei terzi e quarti anni;
- presenza di modalità che garantiscano l'accertabilità, la valutazione e la certificazione delle competenze;
- attenzione alla dimensione territoriale, alle possibili sinergie ed integrazioni con l'offerta delle altre istituzioni e agenzie formative;
- utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica.

4. AZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI IeFP

Regione Lombardia e USR si impegnano altresì ad assicurare la qualificazione del sistema di istruzione e formazione regionale, attraverso:

- iniziative di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro in accordo alle esigenze ed alle opportunità messe a disposizione dalle imprese del sistema territoriale lombardo;
- sostegno all'attivazione di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di Istruzione e Formazione Professionale attraverso il sistema duale con la stipula di contratti di apprendistato di I livello;
- azioni volte all'impiego di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa;□
- iniziative volte all'utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, università o imprese per sviluppare pratiche didattiche avanzate, finalizzate all'inserimento lavorativo;
- azioni rivolte alla facilitazione dei passaggi ed al riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i sistemi, secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;
- interventi seminariali e formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori Amministrativi finalizzati ai percorsi di accreditamento delle sedi delle Istituzioni Scolastiche.

5. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI STATO PER GLI STUDENTI IN POSSESSO DI DIPLOMA IeFP

Gli studenti in possesso di diploma di leFP hanno la facoltà di conseguire il diploma di Stato tramite la frequenza di un corso annuale ai sensi dell'art. 15 c. 6 del D.Lgs 226/2005 e con le modalità previste dal D.M. 4/2011 e dalle Linee guida allo stesso unite, di cui all'allegato A dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010. Al fine di consentire il pieno esercizio di detta facoltà, Regione e USR promuovono forme di collaborazione tra Istituti Professionali e Istituzioni formative per il riconoscimento dei crediti formativi e per la progettazione e la realizzazione dei corsi annuali, nei limiti delle risorse disponibili.

Milano, 30 ottobre 2017

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia

Il Direttore Generale
Delia Campanelli

Regione Lombardia
Direzione Generale
Istruzione, Formazione
e Lavoro

Il Direttore Generale
Giovanni Bocchieri

Il sottoscritto Dirigente Roberto Proietto attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies comma 2, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale del corrispondente atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e tenuto presso l'Ufficio V"